

Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Interventi a favore del turismo scolastico.

Art. 1

Al fine di favorire la pratica del turismo invernale e la conoscenza della regione Friuli - Venezia Giulia da parte dei giovani, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province fondi da destinare, a titolo di contributo, al turismo scolastico per la realizzazione di programmi finalizzati e collegati all' attività didattica svolta nel corso dell' anno scolastico.